

**REGOLAMENTO (CE) N. 1843/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2002**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di agosto e settembre 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Non sono state chieste domande di certificati d'importazione per i prodotti del settore della carne bovina.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1429/2002, se nel corso dell'anno d'importazione in questione, i quantitativi oggetto di domande di certificati di importazione presentate per il primo periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quan-

titativi disponibili, per i tre paesi considerati per il secondo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 non è stata presentata alcuna domanda di certificati d'importazione nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002, compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003, ammontano a:
 - a) 1 100 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originarie dell'Estonia;
 - b) 100 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 originarie dell'Estonia;
 - c) per i prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90 e 1602 50:
 - 675 tonnellate originarie della Lettonia,
 - 2 000 tonnellate originarie della Lituania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 4.